

Archivio selezionato: Massime

Autorità: Corte Costituzionale

Data: 12/04/2017

n. 74

Parti: Pres. Cons. ministri **C.** Regione Abruzzo

Fonti: Giurisprudenza Costituzionale 2017, 2, 722

Classificazioni: ABRUZZO - Ambiente ed enti parco

Abruzzo - Ambiente ed enti parco - Parchi e aree naturali - Autorizzazione allo svolgimento di attività cinofile e cinotecniche, per almeno otto mesi l'anno, su una porzione del territorio rientrante nelle aree protette regionali - Violazione degli obblighi comunitari e dei livelli minimi di tutela ambientale prescritti dal legislatore nazionale - Illegittimità costituzionale.

È costituzionalmente illegittimo l'art. 4 l. reg. Abruzzo 13 aprile 2016, n. 11. Premesso che l'addestramento dei cani va ricondotto alla materia della caccia, in quanto strumentale all'esercizio venatorio, ed è sottoposto alla medesima disciplina, la disposizione censurata la quale, per favorire lo sviluppo sostenibile delle aree interne attraverso l'incremento del turismo cinofilo, ha autorizzato lo svolgimento di attività cinofile e cinotecniche, per almeno otto mesi l'anno, su una porzione del territorio rientrante nelle aree protette regionali, mentre in via transitoria, e fino all'adeguamento alle nuove disposizioni, da parte dei regolamenti o dei piani dei parchi naturali regionali, nonché del piano di assetto naturalistico della riserva naturale, ha consentito le attività cinofile per l'intero anno e su tutte le aree ricadenti nelle zone B, C e D dei parchi naturali regionali e sull'intera superficie della riserva naturale regionale viola il divieto previsto dall'art. 21 l. 11 febbraio 1992, n. 157 e incide sulla tutela minima garantita dalla normativa nazionale di protezione della fauna, in quanto consente sia lo svolgimento di tale attività all'interno delle aree regionali protette, sia la presenza sistemica di animali estranei all'habitat locale, autorizzata direttamente con la legge regionale impugnata, a prescindere dalla valutazione dell'Ente parco, incidendo sui livelli minimi di tutela ambientale stabiliti dal legislatore nazionale, la cui disciplina unitaria, rimessa in via esclusiva allo Stato, viene a prevalere su quella dettata dalle Regioni o dalle Province autonome, in materia di competenza propria, che riguardano l'utilizzazione dell'ambiente, e, quindi, altri interessi. Né il vizio di illegittimità costituzionale della legge regionale impugnata può essere superato dalla delimitazione temporale e spaziale delle attività, che sono autorizzate per otto mesi l'anno e su una quota parte dell'area protetta, in quanto, da un lato, l'argomento non è spendibile per la disposizione transitoria, che non contempla tali limitazioni e, dall'altro, il legislatore statale non distingue, all'interno delle aree protette, sottozone in relazione alla specifica attività esercitabile, ma prescrive un indistinto sistema di protezione, quale livello minimo di tutela ambientale, in cui è incluso il divieto di disturbo delle specie animali in tutta l'area, derogabile soltanto a seguito della valutazione dell'ente parco. Peraltro, tale divieto di disturbo, in riferimento ad alcuni animali protetti che popolano i parchi abruzzesi, quali il lupo, l'orso bruno e il camoscio, trova puntuale corrispondenza, senza possibilità di deroghe, nell'art. 8 d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, che attua la direttiva 92/43/CEE. La presenza, autorizzata con legge, di cani, estranei all'habitat tutelato, all'interno dei parchi e delle riserve regionali è, dunque, ad un tempo lesiva degli obblighi comunitari e dei livelli minimi di tutela ambientale prescritti dal legislatore nazionale e contrasta, quindi, con l'art. 117, commi 1 e 2, lett. s), Cost. (sentt. nn. 350 del 1991, 108 del 2005, 378 del 2007, 104 del 2008, 12 del 2009, 303 del 2013).

Note giurisprudenziali

Giurisprudenza Costituzionale, 2017, 2, 00, 0723B

(1) Sullo stralcio delle censure (non omogenee) concernenti più disposizioni del medesimo testo, cfr. i richiami contenuti nella nota alla sent. n. 65 del 2016. Poi, cfr. decr. nn. 67, 68, 69, 83, 86, 110, 117, 127, 141, 142, 143, 144, 145, 151, 159, 160, 168, 176, 188, 202, 211 e 272 del 2016; 1, 59 e 65 del 2017.

Sull'applicazione dell'art. 117, comma 1, Cost. cfr. i richiami contenuti nella nota alla sent. n. 242 del 2016; poi, cfr. sentt. n. 243, 244, 276 e 286 del 2016; 16, 43 e 62 del 2017.

Riguardo alla competenza esclusiva statale di cui all'art. 117, comma 2, lett. s) Cost. cfr. nota redaz. alla sent. n. 189 del 2016. Poi, cfr. sentt. nn. 210 e 267 del 2016; 36 e 50 del 2017.

Il ricorso che ha sollevato la questione è pubblicato in G.U. n. 29 del 20 luglio 2016, 1ª serie spec.

Legislazione Correlata (2)

LEGGERE 13 aprile 2016 n. 11, Abruzzo, Art. 4

Costituzione della Repubblica, Art. 117, comma 2

Utente: ORDINE AVVOCATI MILANO - www.iusexplorer.it - 05.02.2018

© Copyright Giuffrè 2018. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156